



OGGETTO: Società di capitali non operative- Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione previsto dall'art. 40 Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120- iscrizione scioglimento senza liquidazione.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DISPONE

1. di accertare l'esistenza delle cause di scioglimento di cui al 2° comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ponendo in scioglimento, senza liquidazione, le società di capitali indicate nell'*Allegato 1*, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; nello specifico, l'esito dell'attività istruttoria di accertamento delle cause di scioglimento, condotta sulle posizioni di cui all'*Allegato 1* consultando l'anagrafe camerale, ha determinato la constatazione del mancato deposito dei bilanci per cinque anniconsecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione, nel Registro delle Imprese, del capitale sociale in lire e all'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del citato Registro a quelle del libro soci;
2. di iscrivere d'ufficio, nel Registro delle Imprese, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento, senza liquidazione, per le società di cui all'*Allegato 1*;
3. di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento, senza liquidazione, agli amministratori delle società di cui all'*Allegato 1*, come risultanti dal Registro delle Imprese, attraverso la pubblicazione di apposita nota all'Albo Camerale, al sito internet istituzionale e, soltanto in caso di indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, tramite P.E.C.;
4. di assegnare, agli amministratori delle società di cui all'*Allegato 1*, contestualmente all'affissione all'Albo camerale che tiene luogo della notifica, il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per depositare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;
5. di pubblicare, in modo permanente, la comunicazione di avvio del procedimento e la presente disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, giusto *Allegato 1*, nell'apposita sezione del sito istituzionale "Procedimenti di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese - società di capitali".

In virtù del comma 7 dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, avverso la presente determinazione, è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, che, in caso di PEC non valide ed inattive, si intenderà avvenuta con la pubblicazione all'albo camerale e al sito istituzionale.

Motivazioni:

Il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, dispone che *"Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anniconsecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci,*



limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata”. La suddetta disposizione normativa ha introdotto *ex novo* alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, dalle quali la legge fa discendere, presuntivamente, la protratta mancanza di una vera e propria attività sociale ex art. 2247 c.c. Il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che riforma il diritto societario, ha espressamente ribadito il principio dell’obbligatorietà del deposito del bilancio. Il citato art. 40, ai commi 3, 4, 5 e 6, disciplina il procedimento amministrativo di accertamento della causa di scioglimento, all’esito del quale, il Conservatore iscrive lo scioglimento d’ufficio nel Registro delle Imprese; in particolare, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 40 del D.L.n. 76/2020, il Conservatore comunica, agli amministratori delle società interessate, l’iscrizione della disposizione di scioglimento d’ufficio. A decorrere dalla comunicazione dell’iscrizione d’ufficio, deve essere assegnato, agli amministratori delle società interessate, un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

Il comma 6 del già richiamato art. 40, dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. Con Determinazione del Conservatore del 12 Agosto 2021, sono state formalizzate le modalità operative per le cancellazioni d’ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 40, con particolare riferimento alle procedure pubblicitarie che si adotteranno per portare a conoscenza i procedimenti in considerazione dell’assenza di indirizzi P.E.C. validi ed attivi.

Riferimenti Normativi:

- art. 2188 c.c.;
- art. 8 della L. n. 241 del 07 Agosto 1990;
- L. n. 580 del 29 dicembre 1993;
- D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6;
- D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005;
- art. 32 della L. n. 69 del 18 Giugno 2009;
- art. 40 D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito con legge 11 settembre 2020 n.120;
- Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese del 12/08/2021 avente ad oggetto *Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell’art. 40, commi 2-8, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;*
- Allegato 1 – Elenco società di capitali per le quali è stata accertata la causa di scioglimento senza liquidazione ex art. 40 co 2, D.L. 76/2020.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dr.ssa Paola Sabella)**